



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1266

Seduta del 18/02/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Alessandro Mattinzoli

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77, COMMI DA 6 OCTIES A 6 TER DECIES, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 – ANNO 2019 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E MATTINZOLI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Lucia Marsella

L'atto si compone di 29 pagine

di cui 23 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la D.C.R. 10 luglio 2018, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure regionali di contrasto alla delocalizzazione, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali ed artigianali;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che tra le finalità prevede (art. 1) che *“La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro”*, ugualmente mediante (art. 2) la *“RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale”*;
- il DM dello Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.”* e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 17;

VISTO l'art. 77, commi da *6 octies* a *6 ter decies*, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come integrato dall'art. 4, comma 1, lett a) della l.r. n. 28 dicembre 2018, n. 24, che prevede, anche per le nuove imprese commerciali di vicinato nonché per le nuove imprese artigianali, costituite nel 2019, l'azzeramento dell'aliquota IRAP per l'anno di costituzione e per i due periodi d'imposta successivi e continuativi;

CONSIDERATO che il comma *6 ter decies* del richiamato articolo 77 ha demandato alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative del beneficio fiscale di cui al precedente capoverso;

EVIDENZIATO che l'agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota IRAP, è destinata alle nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la



Regione Lombardia LA GIUNTA

vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti nonché nei territori dei comuni fino a 3.000 abitanti a condizione che siano state costituite nel corso dell'anno 2019;

EVIDENZIATO che, al fine di definire il limite demografico indicato al paragrafo precedente si tiene conto dei dati forniti dall'ISTAT al 31 dicembre 2017 e che, nel caso di eventuali fusioni tra comuni, intervenute dopo la data del 1° gennaio 2019, l'agevolazione continua ad essere riconosciuta nell'ambito territoriale preesistente alla fusione non precludendo, pertanto, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale in esame;

EVIDENZIATO, inoltre, che le imprese agevolate dal presente provvedimento non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e, pertanto possono fruire esclusivamente dell'agevolazione fiscale dell'azzeramento dell'aliquota fiscale IRAP per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019 e che, per i comuni fino a 3.000 abitanti l'agevolazione è valida per gli insediamenti su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la DGR n. X/7135 del 2 ottobre 2017, che ha disciplinato analoga agevolazione per l'anno 2018 limitata alle nuove imprese, come precedentemente individuate, insediate nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con più di 50.000 abitanti;

TENUTO CONTO che per la fruizione del beneficio in parola gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota *azzerata*, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta che, pertanto, sarà pari a zero;

PRESO ATTO che l'agevolazione opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO, pertanto, che ai fini dei controlli previsti dal citato Regolamento (UE) 2015/1589, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del DM Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo DM n. 115/2017;

EVIDENZIATO che, con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l.r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF" – triennio 2017-2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. X/6685 del 9 giugno 2017, e sottoscritta digitalmente in data 21 giugno 2017, come ribadito dall'art. 11, comma 2, del richiamato DM n. 115/2017;

RIBADITO che, per gli aiuti *de minimis*, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, determina l'illegittimità della fruizione. A tal fine i soggetti beneficiari devono dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, gli eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e relativo cumulo in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa, secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle Entrate;

EVIDENZIATO, inoltre, che, come previsto al comma 6 *duodecies* del citato art. 77, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2017, *Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*) e il 31 dicembre 2019. Inoltre, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003;

DATO ATTO che è opportuno valutare l'impatto della misura in esame in relazione allo sviluppo del territorio e delle imprese, sulla base dei dati disponibili, in collaborazione con le Camere di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate;

RIBADITO che, ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non risulta applicabile agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

VERIFICATA, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* alle imprese;
2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art. 77, commi da *6 octies* a *6 ter decies*, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP da parte di nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti di beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti nonché nel territorio dei comuni con popolazione fino a 3.000



Regione Lombardia
LA GIUNTA

abitanti, come individuati negli allegati B e C al presente provvedimento, a condizione che la costituzione della nuova impresa sia avvenuta nel corso dell'anno 2019, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, del presente provvedimento del quale i richiamati Allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, ai fini della valutazione dell'impatto della misura sullo sviluppo del territorio e delle imprese, l'andamento della stessa, sulla base dei dati disponibili, in collaborazione con le Camere di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate;
4. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;
6. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge